



creditori, nonché della documentazione prescritta dai comma secondo e terzo del medesimo articolo 161 l. fall., prevedendo, altresì, che il Giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della indicata documentazione: termine variabile tra i sessanta ed i centoventi giorni, non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento (circostanza non ricorrente nella fattispecie de qua ove non risultano pendenti ricorsi di fallimento), prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.;

reputato che, nella fattispecie in esame, la domanda di concordato è stata presentata da una società in nome collettivo con sede legale in Prata Sannitica (CE), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l. fall. per poter essere considerata come un imprenditore commerciale fallibile e come tale, assoggettabile anche a procedura di concordato preventivo (cfr. ordinanza n. 1706 del 22.6.2020 con cui la Corte di Appello di Napoli ha accolto il reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento iscritto al n. 258/19 r.g. presso l'intestato Tribunale, rimettendo gli atti per la dichiarazione di fallimento), che evidentemente si trova in stato di crisi e che non risulta aver negli ultimi due anni proposta analoga domanda non sussistendo, così, la causa ostativa di cui all'art. 161, nono comma, l. fall.;

preso atto che, ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., il Tribunale, contestualmente all'assegnazione dell'invocato termine per la presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, è altresì tenuto a disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà osservare fino alla scadenza del predetto termine;

ritenuta, allo stato, la sussistenza dei presupposti;

ritenuta opportuna la nomina di un commissario giudiziale per un puntuale controllo;

letto anche l'art. 161 co. 8 l. fall.;





P.Q.M.

asigna alla parte ricorrente termine di giorni 60, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, 1. fall.

nomina commissario giudiziale l'avv. Miriam Giaquinto;

determina in euro 10.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare parte delle spese di giustizia, da depositare su di un conto corrente dedicato entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone altresì che la ricorrente depositi, ogni trenta giorni, una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Si comunichi.

Così deciso il 23/07/2020

Il Giudice rel.
dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente
dr.ssa Rita Di Salvo

